



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

8/9/2023



22/166/SR4/C17

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE CONCERNENTE IL FONDO
NUOVE COMPETENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 TER DEL DECRETO
LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 4) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime **parere negativo** salvo l'accoglimento della seguente proposta emendativa:

- **Dopo l'art. 4 inserire un nuovo comma 4bis:**

4bis. L'attività di formazione può altresì essere finanziata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano secondo le proprie modalità attuative. A tal fine una quota fino al 20% dell'importo stanziato di cui all'articolo 1 comma 1 è destinata ai datori di lavoro beneficiari delle misure finanziate dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che con apposita comunicazione all'ANPAL entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto intendono partecipare all'attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi di cui al presente articolo. Ferme restando le modalità di gestione e di erogazione del Fondo di cui all'articolo 2, con appositi atti convenzionali verranno definite le modalità di scambio delle informazioni sui progetti formativi e sui lavoratori individuati dal datore di lavoro.

Le risorse destinate alla riserva di cui al presente comma, qualora non assegnate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano entro i termini di cui all'articolo 1 comma 2, concorrono al finanziamento delle istanze ammesse e non finanziate di cui alla graduatoria nazionale.

Con successivo provvedimento adottato dall'ANPAL sono definiti i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome avanza, inoltre, le ulteriori proposte di modifica di seguito riportate:

- **Riformulare l'art. 4, comma 2 nel seguente modo:**

2. I progetti formativi **oltre che al conseguimento delle competenze di cui al comma 1, di norma, possono essere finalizzati** al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali e **prevedono, alla conclusione del percorso, almeno il del** rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, **ovvero, se pertinente, il ricorso al servizio di individuazione**, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del d. lgs.13/2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell' Economia e delle Finanze e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati. In presenza di bisogni specifici che rendano opportuno erogare servizi formativi non direttamente riferibili a qualificazioni ricomprese nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, **questi esiteranno almeno** in un'attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti ~~ai sensi delle Linee Guida di cui al citato DM 5 gennaio 2021~~, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell'Atlante del Lavoro o, in assenza e nelle more di un ampliamento delle stesse, con riferimento ad altri standard a valenza nazionale ed europea applicabili.

- Modificare l'art. 4, comma 3 nel seguente modo:

I progetti formativi hanno una durata minima di ~~40~~ **30** ore per ciascun lavoratore coinvolto e massima di 200 ore.

- Riformulare l'art. 4, comma 5 nel seguente modo:

5. In caso il datore di lavoro non aderisca a Fondi paritetici interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all'attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze ai sensi del comma 4 ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscono il finanziamento dei Fondi di cui al comma 4, resta fermo che la formazione è erogata, **anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali**, con il concorso di un ente **di formazione accreditato dalle Regioni o di un soggetto** titolato a livello nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 **nei casi in cui il progetto sia finalizzato all'erogazione di servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali.**



- Infine, con riferimento alle disposizioni finali dell'art. 5, si osserva che il nuovo decreto non prevede esplicitamente il coinvolgimento delle Regioni attraverso l'espressione di un parere come invece nell'attuale disciplina del FNC. Tuttavia, l'art. 5, nella parte in cui precisa che restano ferme, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e s.m.i. lascia il dubbio che possa continuare a valere l'art. 4 comma 4 del citato decreto che prevede che Anpal, prima di procedere con la valutazione dell'istanza, senta la Regione interessata. Le Regioni chiedono di eliminare esplicitamente l'espressione di un "parere" non vincolante per l'approvazione dei progetti, ribadendo però la competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale. Si ritiene necessario prevedere che le Regioni possano disporre agilmente e in modalità organizzata (da concordare) di tutte le informazioni necessarie a conoscere nel dettaglio i progetti formativi finanziati e realizzati, attraverso il ricorso al FNC, sul proprio territorio e a favore di personale delle imprese del proprio territorio (imprese interessate, soggetti che realizzano la formazione, durata e tipologia di formazione, soggetto che finanzia la formazione collegata all'accordo di rimodulazione, ecc.), anche al fine di evitare il doppio finanziamento.

Roma, 8 settembre 2022

